

Azioni a tutela dei minori di età per la prevenzione e il contrasto del
bullismo e cyber-bullismo in ambito scolastico

Profili di responsabilità

Udine, 10 ottobre 2018

Avv. Liala Bon

La legge 71/17 definisce il cyberbullismo come

«qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo».

La legge non menziona gli atti di bullismo né alcuni degli elementi costitutivi del bullismo e del cyberbullismo, quali lo squilibrio di potere fisico o di personalità e la ripetizione delle condotte, né include tra le fattispecie di reato la diffusione di immagini pedo-pornografiche.

Alcune delle condotte descritte costituiscono atti di pre-devianza/goliardate non penalmente rilevanti, altre costituiscono fattispecie di reato: in entrambi i casi si possono cagionare alle vittime danni patrimoniali e/o morali meritevoli di essere risarciti.

La legge n.71/17 non contempla alcuna norma specifica in tema di *responsabilità civile* per danni a carico dei genitori/della scuola/degli alunni derivanti dalle condotte di bullismo e cyber-bullismo, per cui vanno richiamati i principi generali del codice civile in tema di responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale.

Tuttavia, attribuisce nuovi doveri che possono fondare un vero e proprio obbligo di garanzia in capo agli “adulti responsabili”, ossia ai soggetti chiamati a garantirne l'osservanza: dalla nomina del referente per le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo all'informativa tempestiva ai genitori; dall'attivazione di azioni educative all'adeguamento del regolamento scolastico e del patto educativo, all'introduzione di sanzioni disciplinari *ad hoc*.

Responsabilità contrattuale (art. 1218 cc):

l'iscrizione e l'ammissione ad una scuola di un allievo determina la nascita di un vincolo contrattuale, da cui sorge a carico della scuola l'obbligazione di istruirlo e di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità, predisponendo tutti gli accorgimenti necessari anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso e per tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica da intendersi in tutte le sue espressioni, sia all'interno della scuola che nelle pertinenze, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l'esecuzione della propria prestazione.

Responsabilità extra-contrattuale

- qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno (art. 2043 cc);
- in caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047 cc);
- i genitori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori che abitano con essi ... i precettori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza; sono liberati dalla responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 cc);
- ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (art. 2051 cc).

La responsabilità extracontrattuale della scuola in genere attiene all'omissione dell'obbligo di vigilanza sugli alunni e/o dell'obbligo organizzativo, di controllo e di custodia.

I genitori rispondono per *culpa in educando e in vigilando*: la responsabilità è correlata ai loro doveri di filiazione previsti dall'ordinamento (che permangono anche in caso di loro separazione/divorzio/fine della convivenza ex art. 337 *quater* cc) che richiedono un'opera educativa e di verifica su quanto appreso dal figlio sì da permettergli di realizzare “una personalità equilibrata consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito” (Cass. n. 9556/09).

Ai dirigenti competono obblighi organizzativi di amministrazione, di controllo sull'attività degli operatori scolastici, di garanzia della sicurezza della scuola, di custodia sulle cose, di adozione di misure organizzative atte a garantire la sicurezza dell'ambiente scolastico e la disciplina degli alunni (*culpa in organizzando*).

Gli insegnanti hanno la responsabilità di vigilare sugli allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (*culpa in vigilando*).

Il personale ATA ha compiti di accoglienza e di sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione, durante la somministrazione del pasto nelle mense (*culpa in vigilando*).

I genitori di un minore che ha accusato altri minori di gravi episodi di bullismo a suo danno - consistenti nei reati di rapina, estorsione, lesioni - e che dopo l'apertura delle indagini della procura minorile a carico di uno dei presunti bulli ha confessato di essersi inventato tutto: la gravità della menzogna è tale da provare la mancanza di educazione del figlio alla lealtà (Trib. Savona 22.01.18 n.79);

Sono responsabili i genitori per la condotta dei figli che durante una gita scolastica hanno legato, imbavagliato, costretto un compagno a bestemmiare filmandolo e diffondendo il video; la condotta di chi divulga il video è equiparata a quella di chi è presente e non si dissocia e anche i genitori di quest'ultimo sono responsabili (Trib. Alessandria 16.05.16 n.439);

Sono stati condannati i genitori dei minori che avevano formato su Facebook il gruppo “*Per tutti quelli che odiano..*” ove pubblicavano quotidianamente frasi ingiuriose e minacciose nei confronti della compagna, citandone le generalità (Trib. Teramo n.8/12);

Anche il genitore separato e non convivente con il figlio è stato condannato a risarcire il danno cagionato dal figlio reo di una violenza sessuale: il padre frequentava il figlio, c'era una consuetudine di vita quindi doveva educarlo; l'educazione sessuale di un figlio deve connotarsi come educazione al rispetto dell'altra persona, alla relazione non con il corpo, ma con una persona, è educazione dei sentimenti e delle emozioni (Trib. Milano 16.12.09).

E' stata riconosciuta la responsabilità in capo alla scuola e ai genitori del “bullo” per i danni patiti da un minore mortificato per mesi da un compagno di classe quattordicenne, che gli diceva che faceva schifo, che puzzava, con minaccia di uccidergli il fratellino, che lo picchiava tanto da rompergli il naso. Il comportamento della scuola è sanzionato in quanto, pur sapendo delle vessazioni non è intervenuta, lasciando agli studenti il compito di parlare con la famiglia del ragazzo vittima. Nel processo penale avanti al Tribunale per i minorenni per i reati ex art.li 594, 612 e 582 , fallita la messa alla prova, il minore è stato rinviato a giudizio (Trib. Roma n.6919 del 04.04.18);

Non è sufficiente per la scuola la sola dimostrazione di non essere stata in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma deve dimostrare d'aver adottato in via preventiva tutte le misure disciplinari e organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose (Cass. Civ. n.2657/03);

Con sentenza n.8081/13 il Trib. Milano ha condannato il MIUR a pagare € 10 mila a favore di un'adolescente per i danni morali patiti a seguito di episodi di bullismo avvenuti a scuola.

Nel giudizio civile instaurato per ottenere il risarcimento del danno - sia in caso di autolesione sia in caso di danno arrecato ad altri - legittimato passivo è il Ministero dell'istruzione (art. 28 Cost.; art. 61 Legge n.312/80): si tratta della surrogazione dell'Amministrazione al personale docente e non delle scuole.

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, non docente è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave (mancata adozione delle più elementari regole di prudenza, diligenza e perizia) nell'esercizio della vigilanza: in tali ipotesi, se l'amministrazione scolastica è stata condannata al risarcimento del danno, il personale può essere chiamato a rispondere “in rivalsa” avanti alla Corte dei Conti.

Il personale scolastico può essere soggetto comunque ai procedimenti disciplinari, indipendentemente dall'esito del giudizio civile.

Peraltro, i genitori hanno la legale rappresentanza dei figli, i quali - salvo alcune eccezioni normativamente previste - acquistano la capacità d'agire a 18 anni.

Possono i minori concludere un contratto qual'è la compilazione del modulo *on line* per registrarsi su un *social network* ? Si rispettano i termini e le condizioni contrattuali previste da *facebook, instagram, ..* che richiedono il raggiungimento “almeno” dei 13 anni ?

Il minore non paga un corrispettivo in denaro, ma baratta l'uso dei servizi della piattaforma con i propri dati personali (anagrafici, famigliari, di lavoro, sessuali,..) che sono fonte di enormi introiti, soprattutto di matrice pubblicitaria, per il gestore del social network.

In dottrina si evocano gli “*atti minuti*” della vita quotidiana, ossia quei contratti che vengono stipulati dai minori, utili alla loro educazione e responsabilizzazione (compravendita, trasporto, ..) e che in genere sono di scarsa rilevanza economica e comunque non di pregiudizio, posti in essere in rappresentanza del genitore.

Ma tali atti sono paragonabili alla registrazione su una piattaforma internet e al suo utilizzo?

La *responsabilità penale* è personale (art. 27 Cost.) ed origina dalla commissione di un reato.

La legge 71/17 non introduce né modifica fattispecie di reato e non prevede sanzioni penali.

Non di rado le condotte di bullismo e di cyber-bullismo costituiscono reati.

Se autore del reato è un minore?

Per il nostro ordinamento non è imputabile e quindi non punibile penalmente, se al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto di quattordici anni (art. 97 cp); è imputabile se, nel momento in cui lo ha commesso, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, e se aveva la capacità di intendere e volere (art.98 cp).

Il minore infra-quattordicenne che commette un reato, pur non imputabile, può essere soggetto ad una misura di sicurezza in quanto pericoloso socialmente (*cfr.* affidamento ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, collocamento in comunità, libertà vigilata in forma di prescrizioni, di permanenza presso l'abitazione familiare, anche con limiti o divieti di comunicazione) oppure ad una misura amministrativa (*cfr.* affidamento al servizio sociale comunale, collocamento in comunità) su decisione del Tribunale per i Minorenni.

Ai fini dell'incriminazione di produzione di materiale pornografico utilizzando minori è sufficiente che l'agente, pur minorenni, riprenda gli atti sessuali, li conservi nella memoria del telefono, li sottoponga poi alla visione di terzi: pur dichiarandosi il non luogo a procedere per difetto d'età, veniva accertata la responsabilità del minore, non si pronunciava il proscioglimento nel merito e si applicava una misura di sicurezza perché pericoloso (Cass pen. n.35295/16).

I reati che più frequentemente vengono contestati sono

- *atti persecutori*: punisce chi con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare perdurante e grave stato d'ansia o di paura o da ingenerare fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto, di una persona cui si è legati da relazione affettiva o da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita.

Sono stati condannati a 10 mesi di reclusione, pena sospesa, per *stalking* i bulli che hanno perseguitato il compagno a scuola: lo avevano preso di mira per due anni, picchiandolo, insultandolo, filmandolo, fino ad indurlo, dopo essere finito in ospedale, a cambiare scuola. Gli insegnanti e gli altri compagni erano ignari: ciò è stato utilizzato dal giudice per sottolineare “*il clima di connivenza e l'insipienza di quanti dovevano vigilare*” (C. Appello Napoli 13.10.16 - Cass. Pen. n.28623/17).

- *diffamazione*: punisce chi offende la reputazione altrui comunicando con più persone, in assenza della persona offesa; è aggravato se realizzato a mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

Sono stati condannati ad 1 anno di reclusione, con benefici, sia per diffamazione che per cessione di materiale pedopornografico i minori che avevano diffuso con il cellulare il video che ritraeva due amici in atteggiamenti intimi, offendendone l'onore; non è scriminante l'eventuale consenso della minore, considerato che proviene da persona immatura (Cass. Pen. n.47239/12).

- *sostituzione di persona* punisce chi per procurare a sé o ad altri un vantaggio o recare un danno, induce in errore taluno sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuendo a sé o altri un falso nome, stato o qualità.

Si crea un *account* di posta elettronica, servendosi delle generalità di un altro inconsapevole; ci si sostituisce ad un utente al fine di trarre in inganno la *community* virtuale; si inserisce in una *chat* di incontri personali il cellulare di una persona a sua insaputa; si crea un profilo sul *social network* usando l'immagine della persona offesa con descrizioni non lusinghiere (Trib. Trento n.369/14; Cass. Pen n.12479/11).

- *violenza privata*: con violenza o minaccia costringo altri a fare, tollerare, omettere qualcosa;
- *minaccia*: prospetto ad altri un danno ingiusto, limitandone la libertà psichica, con parole intimidatorie, gesti espliciti, ma anche comportamenti idonei ad integrare timore.

Nel luglio del 2017 il Questore di Imperia ha applicato ad un quattordicenne la misura dell'ammonizione perché aveva minacciato l'ex fidanzata che avrebbe diffuso in rete le sue foto osè: si tratta di una misura “para-penale” per responsabilizzare i minori e renderli consapevoli del disvalore di alcune condotte, applicabile prima che venga proposta querela o denuncia per taluno dei reati ex art. 594, 595 e 612 cp, art. 167 codice della privacy commessi mediante internet da minorenni ultra-quattordicenni nei confronti di altri minori .

- *trattamento illecito dei dati personali*: salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chi al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, in violazione degli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129, arreca nocumento all'interessato ... (art. 167 D.Lgs n.196/03)

Per pubblicare in internet una foto o un video occorre il consenso della persona ritratta: anche se l'illecita divulgazione non è tale da ledere la reputazione della persona e quindi da integrare il reato di diffamazione, tale condotta può ledere il diritto alla riservatezza, alla tranquillità della persona offesa.

- *Pornografia minorile*: punisce chi, utilizzando i minori, realizza esibizioni o spettacoli pornografici o produce materiale pornografico; recluta o induce i minori alla partecipazione di tali esibizioni/spettacoli o vi trae profitto; fa commercio del materiale pornografico; divulga, diffonde o pubblicizza il materiale con qualsiasi mezzo, anche in via telematica, o distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori; offre o cede ad altri, anche gratuitamente, il materiale pornografico; assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori.

La pornografia minorile è la rappresentazione con qualunque mezzo di un minore di 18 anni coinvolto in attività sessuali siano esse esplicite, reali o simulate e la rappresentazione degli organi sessuali di un minore di 18 anni per scopi sessuali.

- *Detenzione di materiale pornografico*: punisce chi consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori di 18 anni. La mera visione di un filmato pedo-pornografico è penalmente irrilevante, a meno che non si attuino operazioni volte a fissare le immagini su supporti informatici per la futura visione o riproduzione.

Un gruppo di minori crea un falso profilo *facebook*, vi pubblica la foto senza veli di un'amica, scattata da un'altra amica su richiesta di un amico con la rassicurazione che nessun altro l'avrebbe vista; la foto viene diffusa e sul profilo pubblico compare automaticamente. Seppur la ragazza abbia già prima dei fatti inviato *sua sponte* alcune foto osè, dimostrando di non avere un gran senso del pudore, le condotte dei coetanei sono comunque illecite: i genitori rispondono per *culpa in educando e vigilando* - e devono risarcire danni per circa € 75 mila - non avendo i figli senso critico, congrua capacità di discernimento e di orientamento consapevole delle scelte nel rispetto della tutela altrui. Il Tribunale per i minorenni, invece, pronuncia sentenza di non doversi procedere nei confronti dei minori imputati per il reato *ex art. 600 ter, 4° comma, e ex art. 600 quater* (Trib. Sulmona 09.04.18).

Nei casi di *sexting*, pur mancando “l'utilizzo” del minore richiesto dagli art.li 600 *ter* e *quater* cp, si possono profilare i reati di trattamento illecito di dati personali, diffamazione, estorsione sessuale,.. (*cfr*: inchiesta *strikeback* : giovani ragazze al termine di conversazioni in *videochat* via via più intime chiedevano il pagamento di somme di denaro con la minaccia che se le vittime non avessero pagato avrebbero visto pubblicare i loro filmati sui profili *social*).

- *Violenza sessuale* : punisce chi, con violenza o minaccia o mediante abuso d'autorità, abuso delle condizioni d'inferiorità fisica o psichica o traendo in inganno la persona per essersi il colpevole sostituito ad altra persona, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.
- *Atti sessuali con minorenne*: punisce chi, al di fuori delle ipotesi dell'art. 609 bis cp (violenza sessuale), compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto 14 anni oppure che non ha compiuto 16 anni ed il colpevole è l'ascendente, il genitore, il di lui convivente, il tutore, altra persona cui per ragioni di cura, educazione, istruzione, .. il minore è affidato o abbia una relazione di convivenza oppure che ha compiuto 16 anni e i soggetti di cui sopra hanno commesso atti sessuali con l'abuso dei poteri connessi alla loro posizione.

La nozione di “atti sessuali” comprende tutti quegli atti che, secondo il senso comune e l'elaborazione giurisprudenziale, esprimono l'impulso sessuale dell'agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo .. mediante un rapporto corporeo che non deve necessariamente riguardare le zone genitali ma può estendersi a tutte le zone ritenute erogene dalla scienza medica, psicologica, antropologica e sociologica ... anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante che il soggetto abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica (Trib Firenze, 8.9.17; Trib Bari 28.11.17).

Nel reato di atti sessuali con minorenni infra-quattordicenni il bene giuridico tutelato non è la libertà di autodeterminazione del minore, non potendo questi esprimere alcun consenso, ma l'integrità fisico-psichica nella prospettiva di un corretto sviluppo della sessualità (Cass.Pen. n.23205/18).

Se si tratta di reati perseguibili d'ufficio commessi da minori, anche se infra-quattordicenni, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni *deve fare denuncia senza ritardo* (art. 331 cpp).

In ambito scolastico sono pubblici ufficiali i dirigenti di tutte le istituzioni formative, gli insegnanti delle scuole statali e degli istituti legalmente riconosciuti o parificati (art. 357 cp); sono incaricati di pubblico servizio i collaboratori scolastici (art. 358 cp).

In caso di omissione può essere ascritta loro una responsabilità penale: il reato contestato è omessa denuncia (art. 361 e 362 cp); dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato, si può contestare la sussistenza del “dolo eventuale” ovvero l'accettazione del rischio che l'evento possa verificarsi e ciononostante si sia scelto di non intervenire.

A norma dell'art. 5 della legge n.71/17, se le condotte di cyber-bullismo costituiscono reato, il dirigente non informa tempestivamente i genitori.

La denuncia deve essere fatta *senza ritardo*

- al pubblico ministero (procura presso il tribunale ordinario, se il reato è commesso da un adulto; procura presso il tribunale per i minorenni, se è commesso da un minore) o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia postale, ..);
- per iscritto, con l'esposizione degli elementi essenziali del fatto, l'indicazione del giorno dell'acquisizione della notizia e le fonti di prova note;
- anche quando non sia individuabile la persona alla quale il reato è attribuito;
- se più persone sono obbligate per il medesimo atto è possibile redigere e sottoscrivere un'unica denuncia; sebbene sia auspicabile che la denuncia venga fatta "di concerto" dall'insegnante, che ha raccolto la notizia di reato, e dal dirigente cui è stata riferita e che ha la rappresentanza legale della scuola, la decisione deve comunque essere assunta dal singolo insegnante che ha appreso il fatto.

La segnalazione fatta a soggetti diversi, pur se tenuti a loro volta alla denuncia, non assolve al relativo obbligo.

Per la giurisprudenza rileva la sussistenza di *elementi capaci d'indurre una persona ragionevole a ravvisare l'apprezzabile probabilità dell'avvenuta commissione di un reato* (Cass. Pen n. 51780/13).

Anche la denuncia anonima può essere presa in considerazione: gli elementi contenuti nella stessa possono stimolare l'attività d'iniziativa del PM al fine d'assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'anonimo si possono ricavare estremi utili per l'individuazione della *notizia criminis* (Cass pen. n.34450/16; n.3496/99).

La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità civile per danni a carico del denunciante (art. 2043 cc) anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia (Cass. Civ. n.11898/16).

L'art. 368 c.p. punisce chi - con denuncia, querela, richiesta o istanza- diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella ha l'obbligo di riferire - incolpa di un reato taluno che sa innocente o simula a carico di lui le tracce di un reato.

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio ha diritto di querela (art.121 cp); il minore ultra-quattordicenne può esercitare personalmente tale diritto o, in sua vece, lo può fare il genitore, il tutore, il curatore, anche se il minore è contrario; per il minore infra-quattordicenne il diritto è esercitato dal genitore, dal tutore, da un curatore speciale.

Sul sito del Ministero della giustizia si trova lo strumento [iGloss@1.1](#) che permette d'acquisire informazioni essenziali sulle condotte on line illecite o pericolose con una sintetica spiegazione delle principali caratteristiche della condotta.

www.giustizia.it

Itinerari a tema

Minori

Glossario cybercrime